



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 28/06/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventidue , addì ventotto del mese di Giugno alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Luca Fornari il Consiglio Comunale.
Partecipa Il Vice Segretario Dott. Agostino Toni .

N°	Nome	Presenza	N°	Nome	Presenza
<u>1</u>	ZANNI GIORGIO	P	10	PALAZZI TIZIANO	P
<u>2</u>	ROSSI ROSSANO	P	11	GAMBARELLI RICCARDO	P
<u>3</u>	PAGANELLI CATIA	P	12	FERRARI ANDREA	P
<u>4</u>	MAMMI GIOVANNI	P	13	RUINI FABIO	AG
<u>5</u>	ZINI CLAUDIA	P	14	CIGARINI ANNA MARIA	P
<u>6</u>	RAVAZZINI MIRCO	P	15	CAMPANI GIAN PIETRO	P
<u>7</u>	ZANICHELLI MASSIMO	P	16	MANSUETI ENRICO	P
<u>8</u>	FORNARI LUCA	P	17	PANCIROLI ANDREA	P
<u>9</u>	CORRADINI MARTINA	P			

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

di cui GIUSTIFICATI: 1

Sono presenti gli Assessori:

BARTOLINI CASSANDRA, IOTTI PAOLO .

Svolgono la funzione di Scrutatori:

ZANICHELLI MASSIMO, GAMBARELLI RICCARDO, CIGARINI ANNA MARIA .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

-l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

-l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), all'interno della quale è disciplinata la Tassa sui Rifiuti -TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

-l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni è tutt'oggi vigente;

-il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-l'art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

-l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

-il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del D.L. 30/12/2021, n. 228 -introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25/02/2022 e modificato dall'art. 43 comma 11 del DL 17/05/2022, n. 50 - prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

-il comma5-sexiesdecies del D.L. 30/12/2021, n. 228 - anch'esso inserito dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25/02/2022 -dispone che “ Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 31/5/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 127 del 1 giugno 2022, è prorogato al 30 giugno 2022.”;

RICHIAMATO il “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” approvato con propria deliberazione n. 83 del 22/12/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF avente ad oggetto la “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ed in particolare l'articolo 3 che disciplina la “Procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO CHE tale previsione, per trovare applicazione alla procedura di dimostrazione dell'avvio al recupero/riciclo che dovrà essere posta in essere nel 2023 con riferimento all'annualità 2022 deve essere approvata entro il termine di previsione del bilancio;

VISTI altresì :

il D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020 emanato per recepire nel nostro ordinamento le direttive comunitarie 2018/851 sui rifiuti e 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;

la Nota del MITE- Ministero della Transizione ecologica- n.35259 del 12/04/2021che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;

la Nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch’essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;

CONSIDERATO che:

- il provvedimento n.116 sopra citato ha modificato l’art.238, comma 10, del D.Lgs. n.152/2006, prevedendo :“Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti [quota variabile]”;

- il comma 649 dell’art.1 della Legge n.147/20136 stabiliva che “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la nota sopra citata del MITE chiarisce che le attività industriali sono produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani e che le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, merci e prodotti finiti, sempre che vi sia produzione di rifiuti speciali;

- il TAR Sardegna, con sentenza n.893/2022 che rappresenta una prima interpretazione applicativa delle novità contenute nel D.Lgs n.116/2020, conferma il principio

dell'esclusione dall'assoggettamento alla Tariffazione sui Rifiuti per le superfici delle aree di lavorazione industriale e dei magazzini laddove vi sia la produzione di rifiuti speciali; CONSIDERATA, pertanto, la necessità di aggiornare il suddetto Regolamento TARI per dare attuazione alle discipline sopra citate;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), predisposto dal competente ufficio comunale, in cui vengono indicate le modifiche proposte, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A);
Richiamati:

-l'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ai sensi del quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. "

-l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di Tassa sui rifiuti;

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:

-Responsabile del Settore I , favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

-Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria;
ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettere a) ed f) del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una successiva seduta consiliare;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 16 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.15

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. 1 (Campani) con la seguente dichiarazione di voto : astensione per carenza di motivazione dell'atto.

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 16 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n. 16

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, le modifiche al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)" allegato alla presente deliberazione, intendendo le parole barrate eliminate e quelle in rosso aggiunte (allegato A) e il relativo testo definitivo aggiornato (allegato B);

2. DI DARE ATTO che gli allegati di cui al punto precedente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI DARE ATTO che il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore il 1° gennaio 2022;

4. DI DARE ALTRESÌ ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di TARI;

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I la tempestiva pubblicazione ai sensi della normativa vigente;

6. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Castellarano nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento.

7. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
_ Luca Fornari

IL Il Vice Segretario
_ Dott. Agostino Toni